ATTI UFFICIALI

Regolamento per la R. Scuola archeologica italiana in Atene.

1. È istituito in Grecia, con sede in Atene, un Istituto italiano di archeologia col nome di « R. Scuola archeologica italiana di Atene ».

2. Scopo della scuola è di promuovere l'alta coltura archeologica della nazione, di fornire ai licenziati della R. scuola italiana di archeologia di Roma e ai laureati nelle discipline classiche delle Università e degli Istituti superiori d'istruzione italiani il mezzo di perfezionarsi negli studi di archeologia in generale e delle antichità greche in particolare, e di prendere parte all'esplorazione archeologica dell'Oriente ellenico con viaggi, ricerche e scavi. Essa servirà inoltre come centro e stazione agli archeologi italiani che si recheranno in Grecia per studi speciali, sarà il punto di convegno fra dotti italiani e dotti greci, il mezzo di favorire e cementare i rapporti scientifici fra le due nazioni che hanno comuni i vincoli e le tradizioni della civiltà classica.

3. A capo della scuola di Atene starà un direttore, scelto e nominato dal Ministero della pubblica istruzione, tra i funzionari dell'Amministrazione archeologica dello Stato o tra i professori effettivi di discipline archeologiche ed affini.

Il direttore conserverà il suo stipendio ed avrà un assegno annuo di lire seimila a titolo di indennità e spese di rappresentanza. Egli avrà l'amministrazione dell'Istituto, dirigerà i lavori e i viaggi degli alunni, terrà ogni anno un ciclo di conferenze nella scuola e nei musei, e accompagnerà, all'occorrenza, gli studenti nella visita dei monumenti e degli scavi.

Nel mese di luglio di ogni anno presenterà al Ministero un rapporto sull'opera scientifica e sulla gestione economica della scuola.

4. A cura del Ministero si provvederà a che di tempo in tempo qualche docente di materie archeologiche nelle Università del Regno sia mandato in Grecia e venga accolto temporaneamente nella scuola colla missione di tenere sul luogo qualche corso speciale di conferenze per gli alunni della scuola stessa.

5. Studenti della scuola archeologica italiana in Atene saranno gli alunni retribuiti di terzo anno della scuola italiana di archeologia di Roma, nonchè quelli che, ottenuta la laurea in lettere in altre Università e passata una prova da sostenersi innanzi alla scuola di Roma o presso le singole facoltà di lettere, con eventuale assegno o a proprie spese vorranno recarsi in Atene per studi di perfezionamento nel campo delle antichità e degli studi classici. A tal uopo, sui fondi della scuola verranno eventualmente prelevate L. 3000 annue per due borse di L. 1500 ciascuna da servire a due giovani per un semestre di studio.

6. Il direttore e gli alunni retribuiti avranno l'abitazione nello stabile della scuola. Subordinatamente al numero dei locali disponibili avranno l'abitazione nella scuola anche i professori che eventualmente venissero inviati in Atene a tenore dell'art. 4 e gli studenti soprannumerari, ossia quelli che venissero senza assegno.

7. Alla scuola sarà annessa una biblioteca. Questa si verrà formando col destinare all'uopo una parte della dotazione annua della scuola.

8. Nei lavori di esplorazione e di scavo condotti dalla scuola il direttore si varrà dell'opera e del concorso degli alunni, servendo ad essi di guida nei luoghi ove egli stesso farà le esplorazioni e gli scavi od anche affidando loro scavi e ricerche speciali.

Roma, 9 maggio 1909.

Visto, d'ordine di Sua Maestà :

Il ministro della pubblica istruzione
RAVA.

Il ministro degli esteri
TITTONI.